



Allegato A)

COMUNE DI SPOTORNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2025

INDICE:

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Disciplina degli accessi
- Art. 4 Ubicazione dei passi carrabili
- Art. 5 Distanze dalle intersezioni
- Art. 6 Caratteristiche tecniche
- Art. 7 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione di passo carraio
- Art. 8 Segnaletica e dissuasione della sosta
- Art. 9 Passi carrabili temporanei
- Art. 10 Passi carrabili preesistenti
- Art. 11 Sanzioni e revoca
- Art. 12 Diritti di istruttoria e sopralluogo
- Art. 13 Spese segnaletica e ripristino stato dei luoghi
- Art. 14 Determinazione del canone
- Art. 15 Disposizioni transitorie finali
- Art. 16 Revoca e Decadenza
- Art. 17 Schemi e figure

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di autorizzazione dei passi carrabili sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito all'interno del centro abitato come definito dall'articolo 4 del Nuovo Codice della strada.
2. Per i tratti di strada esterni alla perimetrazione di centro abitato, le procedure autorizzative sono di competenza dell'ente proprietario della strada.
3. Per i tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
4. Nel caso di accessi carrai posti all'interno di aree private o strade private non soggette ad uso pubblico, non si applica la presente regolamentazione.

Art. 2

Definizioni

1. Per la definizione di “passo carrabile” si rinvia all'art. 3, comma 1, punto 37) del Nuovo Codice della strada che lo definisce come “accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.
2. Per area laterale idonea si intende una superficie non in contrasto con la normativa urbanistica, ovvero nel pieno rispetto dei parametri fondamentali della pianificazione urbanistica comunale.
3. Il passo carrabile può essere individuato da apposito manufatto stradale ovvero a raso senza opere ed apprestamenti, così come segue:
 - a) **Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale** costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervallamenti lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano parcheggi, percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale, nonché da grigliati atti a convogliare le acque meteoriche, nonché quelli per i quali viene vietata la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi;
 - b) **Passi carrabili privi di manufatto**, a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile.
4. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
5. Sono passi carrabili, altresì, gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.
6. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi, magazzini, uffici ecc.
7. Per accesso carraio si intende l'immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico ed anche come “immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico”, così come definito dall'art. 44 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 3

Disciplina degli accessi

1. Qualunque passo carraio deve essere sempre:
 - a) autorizzato ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della strada e dell'art. 46 del D.P.R. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada -;
 - b) individuato mediante l'apposizione del cartello cui all'art. 120 fig. II 78 del D.P.R. 495/1992;

- c) individuato mediante specifica numerazione civica qualora l'area di stazionamento sia un fabbricato ovvero mediante i dati catastali della particella destinata alla sosta del veicolo.
- 2. Il rilascio di nuove autorizzazioni soggiace, oltre che alle citate norme del Nuovo C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, anche alle disposizioni di cui al D.M. 19 aprile 2006 del M.I.T. intitolato "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" di cui al relativo allegato, paragrafo 7 (rubricato Accessi), nonché successive modificazioni e integrazioni.
- 3. La realizzazione di nuovi passi carrabili, fatto salvo quanto stabilito dal Nuovo C.d.S., dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dalla normativa statale che disciplina la materia, potrà essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 4

Ubicazione dei passi carrabili

- 1. I passi carrabili debbono avere un'ubicazione tale da:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
- 2. In generale non sono ammesse modifiche al verde pubblico (aiuole, siepi ...ecc), e/o abbattimenti di alberature di qualunque genere, allo scopo di realizzazione un nuovo passo carrabile. Eventuali deroghe a quanto sopra, dovranno essere valutate ed autorizzate dal competente Settore Lavori Pubblici e Ambiente.
- 3. In caso di locale o area prospiciente i portici, il passo carrabile si estende per tutta l'ampiezza dell'area privata ad uso pubblico sino alla strada pubblica. In caso di locali o area prospiciente strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

Art. 5

Distanze dalle intersezioni

- 1. Nelle strade urbane il passo carrabile deve distare almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto. Ai fini della misurazione di detta distanza, questa risulta quella compresa tra il limite del passo carraio più prossimo all'intersezione in esame ed il punto di incontro tra il prolungamento del margine di carreggiata sul quale insiste il passo carrabile e quello della strada che costituisce l'intersezione.
- 2. Nel caso di intersezioni rotatorie, la distanza di cui al comma 2 tra il passo carrabile e l'intersezione stessa va riferita allo spazio intercorrente tra la soglia dell'anello giratorio, ovvero la circonferenza esterna dell'anello ed il passo carrabile medesimo, misurata lungo il ramo di strada che adduce alla rotatoria stessa (vedi successivo articolo 17 prospetti grafici).
- 3. La distanza di cui al comma 1 non viene presa in considerazione qualora il passo carraio venga a trovarsi in prossimità di una diramazione a senso unico, laddove tale diramazione risulti il proseguimento di altra strada con medesimo senso di marcia, non risultando pertanto conflittualità tra le due suddette tratte stradali.
- 4. Per quanto attiene al calcolo delle distanze dalle intersezioni sopra descritte, si rimanda ai prospetti grafici di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento.
- 5. L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità; in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

6. Non è ammessa la realizzazione di passi carrai senza piazzola di manovra o, in alternativa, senza impianto di apertura automatica, in fregio alle seguenti strade, poste all'interno della perimetrazione del centro urbano di Spotorno, in quanto considerate ad alta circolazione dinamica:
 - viale Europa;
 - via Berninzoni;
 - via Francia;
 - via Aurelia litoranea;
 - via Verdi (strada provinciale);
 - via Puccini;
 - Largo San Sebastiano;
 - via delle Strette;
 - via Lombardia.
1. La distanza di cui all'art. 46, comma 2, lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 è derogabile nel caso di passi carrai già esistenti, autorizzati o comunque realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento d'esecuzione e di attuazione di cui al predetto DPR 16.12.1992 n° 495, avvenuta il 1 gennaio 1993, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento, come meglio disciplinato al successivo articolo 10.

Art. 6

Caratteristiche tecniche

1. Il passo carrabile deve esser realizzato in modo tale da poter favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. In tal senso si richiama il contenuto di cui al comma 4° dell' art. 46 del D.P.R. n° 495/92.
2. Per i fini di cui al comma 1, le modalità costruttive del passo carrabile, fermo restando i contenuti di cui all'art. 46 comma 4° del D.P.R. n° 495/92, testé citato, dovranno, altresì, essere prive di ogni impedimento atto ad ostacolare l'immissione del veicolo nella proprietà laterale. Al riguardo non sono ammessi passi carrabili con accessi rialzati rispetto alla strada pubblica o il marciapiede; dovrà pertanto sempre realizzarsi l'abbassamento del ciglio del marciapiede e della soglia dell'area laterale idonea alla sosta. Il ciglio del marciapiede dovrà essere sempre realizzato con cordolo in calcestruzzo prefabbricato, ovvero con il medesimo materiale del cordolo esistente del marciapiede dotato di voltatesta di raccordo con i bordi esistenti. In caso necessiti realizzare il raccordo tra la strada e il marciapiede per agevolare l'accesso all'area privata, i cordoli di coronamento del tratto di marciapiede pubblico antistante l'accesso dovranno essere inclinati e non tagliati. Qualunque altra soluzione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Lavori Pubblici del Comune.
3. Non sono ammesse rampe esterne al marciapiede. Le eventuale rampe di raccordo in senso longitudinale con il marciapiede esistente (in caso in cui per ragioni di larghezza del marciapiede stesso sia necessario realizzare un abbassamento di tutto il marciapiede) dovranno avere una pendenza longitudinale pari all'8% o, comunque, in regola con la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. La realizzazione dei passi carrabili deve essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente e deve consentire l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
5. Gli elementi di chiusura/apertura dell'accesso carrabile non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.
6. L'accesso all'area privata deve essere sistemato in modo da non causare riversamento di acque, fango o pietrisco sulla via pubblica e in modo tale che sia opportunamente regimato lo scolo delle acque meteoriche; nel caso di realizzazione di griglia di raccolta acque, la stessa dovrà presentare una maglia non attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro e

costituita da elementi posti obliquamente rispetto alle direzioni dei percorsi pedonali e/o veicolari oppure a maglia quadrata.

7. L'accesso all'area privata dovrà altresì essere realizzata in modo da evitare possibili riversamenti di acque, fango o pietrisco dalla strada comunale alla proprietà privata stessa. In difetto il concessionario non potrà accampare diritti su eventuali problematiche a riguardo.
8. Non sarà concesso, salvo deroghe in caso sia dimostrata impossibilità tecnica di realizzare eventuali opere di raccordo (rampe, scivoli, ecc.) in area privata e comunque a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, occupazione di area pubblica con manufatti a servizio dell'accesso carraio richiesto.
9. La sistemazione dell'accesso dovrà essere realizzato con tecniche e materiali tali da evitare, con il passaggio dei veicoli, danni alla pavimentazione stradale e al marciapiede antistante l'accesso.
10. Le eventuali modifiche al marciapiede antistante l'accesso dovranno essere conformi alle vigenti norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
11. In caso di manomissioni e/o danni conseguenti l'intervento di realizzazione del passo carraio, sarà cura ed onere del concessionario ripristinare l'area antistante l'accesso carraio stesso con le medesime tipologie di finitura e materiale preesistenti
12. Il passo carraio e le opere connesse dovranno essere mantenute a carico ed onere del concessionario costantemente in buono stato di conservazione.

Art. 7

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione di passo carraio.

1. Oltre a quanto previsto dal relativo Regolamento del Comune di Spotorno per l'applicazione del relativo canone, ogni istanza dovrà contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti dall'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Spotorno. In particolare all'istanza dovrà essere allegata apposita documentazione grafica in scala e fotografica dello stato dei luoghi, nonché relazione tecnica a firma di professionista abilitato dalle quali si evinca la conformità dell'intervento a quanto prescritto negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione di passo carraio e l'autorizzazione alla collocazione del relativo cartello saranno rilasciati dopo la verifica dell'effettuazione degli eventuali interventi richiesti dagli uffici comunali ed avrà durata di anni dieci.
3. L'Ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali, in conformità con quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, delimitanti il passo carrabile, con le modalità previste nel presente Regolamento e indicate nel provvedimento autorizzativo.
4. Le eventuali modifiche al marciapiede e/o alla sede stradale dovranno essere oggetto di separata istanza da presentare al Settore Lavori Pubblici e Ambiente .
5. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.
6. In caso di cambio di destinazione d'uso, che renda l'area non più idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, l'autorizzazione per il passo carraio verrà revocata. In tal caso, il titolare del passo carraio è obbligato a darne comunicazione tempestiva al comune.
7. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, o modifiche dell'esistente, l'autorizzazione al passo carrabile verrà rilasciata, successivamente alla fine dei lavori previsti dal relativo titolo abilitativo edilizio (CILA, SCIA, DIA, Permesso a costruire, ecc.) ai sensi della vigente normativa in materia, con gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto.
8. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo. Il termine sarà interrotto in caso di domande incomplete e/o in caso siano necessarie integrazioni. Nel caso di domande incomplete, l'ufficio procedente assegnerà al richiedente un termine massimo di integrazione documentale non superiore a 60 giorni, decorso il quale la domanda di passo carraio verrà archiviata. Nel caso in cui il rilascio

dell'autorizzazione di passo carraio fosse subordinato ad interventi di elettrificazione di cancelli/serrande o altri interventi minori, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'ufficio procedente assegnerà un termine non superiore a 180 giorni, eventualmente prorogabili per comprovate esigenze tecniche fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, scaduto il quale, in caso di inerzia del richiedente, la domanda di passo carraio verrà archiviata. Qualora l'istanza non venga integrata o non venga dato corso alle prescrizioni impartite dall'ufficio, decorsi 365 dalla presentazione della domanda, la pratica verrà archiviata. L'autorizzazione di passo carraio ed il relativo cartello saranno rilasciati dopo la verifica dell'effettuazione degli eventuali interventi richiesti dagli uffici comunali.

Art. 8

Segnaletica e dissuasione della sosta

1. Il passo carraio dovrà essere individuato dall'apposito cartello di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.P.R. 495/1992 (fig. II 78) posto, di norma, a destra del varco e integrato da una scritta aggiuntiva riportante la denominazione dell'Ente proprietario della Strada, il numero e l'anno di rilascio dell'autorizzazione, che dovranno risultare sempre leggibili, pena la sanzione prevista dal Nuovo Codice della strada nei confronti del titolare dell'autorizzazione, nonché l'inefficacia del divieto.
2. A protezione dei passi carrabili sono inoltre autorizzabili, previa richiesta da parte dell'avente titolo, corredata da progetto, i seguenti dispositivi:
 - a) dissuasori fisici della sosta (fittoni) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) segnaletica orizzontale bianca di margine tratteggiata per tutta la larghezza del passo carraio e da due barre perpendicolari a questo, qualora siano presenti dei parcheggi;
 - c) eventuali fasce di rispetto volte ad agevolare le manovre di ingresso e di uscita potranno essere concesse con separato atto su motivata richiesta e previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente; le stesse dovranno essere realizzate mediante tracciamento di segnaletica orizzontale di colore bianco, eventualmente integrata da zebra;
 - d) colorazione in giallo e nero del cordolo del passo carraio come da fig. II 448 art. 152 del DPR 495/1992, la stessa colorazione può essere riportata nella parte bassa della chiusura del passo carraio per un'altezza di cm. 30;
 - e) rappresentazione orizzontale del segnale di divieto di sosta (fig. II 74 art. 120 Regolamento di cui al DPR 495/1992) in materiale termoplastico pre-formato, di dimensione da 60 a 90 cm. di diametro, da porre in opera in asse al passo carraio stesso.
3. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.
4. Per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, devono essere utilizzati i delineatori previsti dall'art. 174, comma 3, lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; i delineatori di accesso, vedi figura II n. 469 del predetto D.P.R., sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro mm. 80, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20. I paletti devono avere altezza minima di metri 1 da terra ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata ed al limite dell'area ad uso pubblico e comunque in modo tale da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione pedonale.
5. Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata sull'autorizzazione come larghezza del passo carrabile.
6. In caso di scarsa visibilità il titolare del passo carraio potrà richiedere l'autorizzazione all'installazione di uno specchio parabolico, a proprie spese. Se l'installazione dello specchio dovesse interessare il suolo pubblico, il titolare dell'autorizzazione potrà, alternativamente, procedere, previa apposita istanza e conseguente autorizzazione, a proprie spese, fornendo agli uffici comunali la certificazione di corretto montaggio, relativamente alla stabilità del manufatto, restando unico responsabile verso terzi in caso di rottura/cedimento. In alternativa,

potrà chiedere al Comune di procedere all'installazione, previo versamento di oneri e spese, quantificati presuntivamente in euro 210,00. Nel caso in cui i costi di installazione dello specchio dovessero subire modifiche, la quantificazione delle spese sostenute dal Comune, e poste a carico del richiedente, avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Art. 9

Passi carrabili temporanei

1. Possono essere autorizzati accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri). I loro effetti cesseranno al termine delle esigenze di cui al titolo autorizzativo.
2. Per i passi carrabili provvisori devono essere osservate, per quanto possibile, le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possa essere osservata la distanza dall'intersezione.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 10

Passi carrabili preesistenti

1. Per i casi di cui al comma 7 dell'art. 5 del presente Regolamento, la dimostrazione dell'esistenza del passo carraio può essere anche fornita mediante documentazione catastale antecedente la data del 1 gennaio 1993, dalla presenza di elementi fisici quali, cancelli, aperture, smussi, raccordi, o altri elementi idonei all'identificazione del passo carraio, comunque sempre anteriori alla predetta data, con atto asseverato da tecnico abilitato dal quale risulti altresì l'impossibilità materiale di adeguamento alle distanze previste per i passi carrai di nuova realizzazione.
2. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le condizioni previste per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Art. 11

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui al presente Regolamento si procederà ai sensi del Nuovo Codice della Strada, nonché del relativo Regolamento Comunale che disciplina le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 12

Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. Il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), è stabilito nella misura fissata con apposita deliberazione dell'amministrazione comunale per ogni singola richiesta di passo carrabile, anche nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta, o di fasce di rispetto da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
2. Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile, il diritto è applicato nella misura fissata con apposita deliberazione dell'amministrazione

comunale. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 1.

Art. 13

Spese segnaletica e ripristino stato dei luoghi

1. Le spese del cartello di passo carrabile sono a carico del richiedente, così come tutte le spese per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio competente; sono, altresì, a carico dell'avente titolo le spese per il ripristino dello stato dei luoghi all'atto della revoca o della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 14

Determinazione del canone

1. Il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una canone d'uso annuale, determinato dal relativo Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, salvo i casi di cui al successivo comma 4°.
2. Qualora la richiesta preveda anche la realizzazione di fasce di rispetto della sosta di cui all'art. 8, comma 2°, lettera c), del presente Regolamento, il canone sarà calcolato per lo spazio effettivamente impegnato.
3. Il Comune, su espressa richiesta degli aventi titolo, per gli accessi carrabili a raso, previa autorizzazione all'apposizione del previsto cartello segnaletico di passo carraio, vieta la sosta, con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata come prevista dal Nuovo Codice della Strada, nell'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale di passo carraio sono subordinati al pagamento del relativo canone.
4. L'esenzione del canone, pertanto, opera esclusivamente nel caso in cui l'area antistante l'accesso carraio a raso, facente parte della strada pubblica, non sia destinata od impiegata per lo stazionamento di veicoli.

Art. 15

Disposizioni transitorie finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi dell'art. 12, comma 2°, del presente Regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso, a condizione che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.
3. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'occupazione di suolo pubblico effettuata con passi e accessi carrabili non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché alle norme che disciplinano la materia.

Art.16

Revoca e decadenza

Le autorizzazioni di passo carraio sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.

Le autorizzazioni decadono nelle seguenti ipotesi:

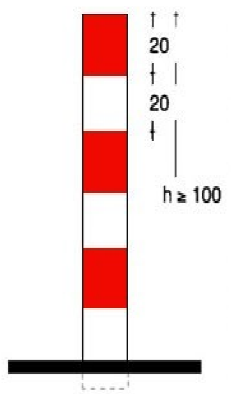
- a. mancato pagamento del canone entro la scadenza prevista;
- b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, dall'autorizzazione di passo carraio o da norme di legge.
- c. morte del titolare dell'autorizzazione.

In caso di decadenza, per una delle cause sopra elencate, il titolare dell'autorizzazione decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale canone già corrisposto

Art. 17

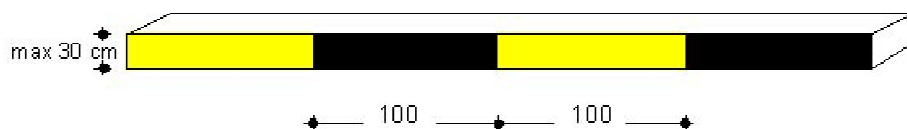
Articolo schemi e figure

Figura n. 1



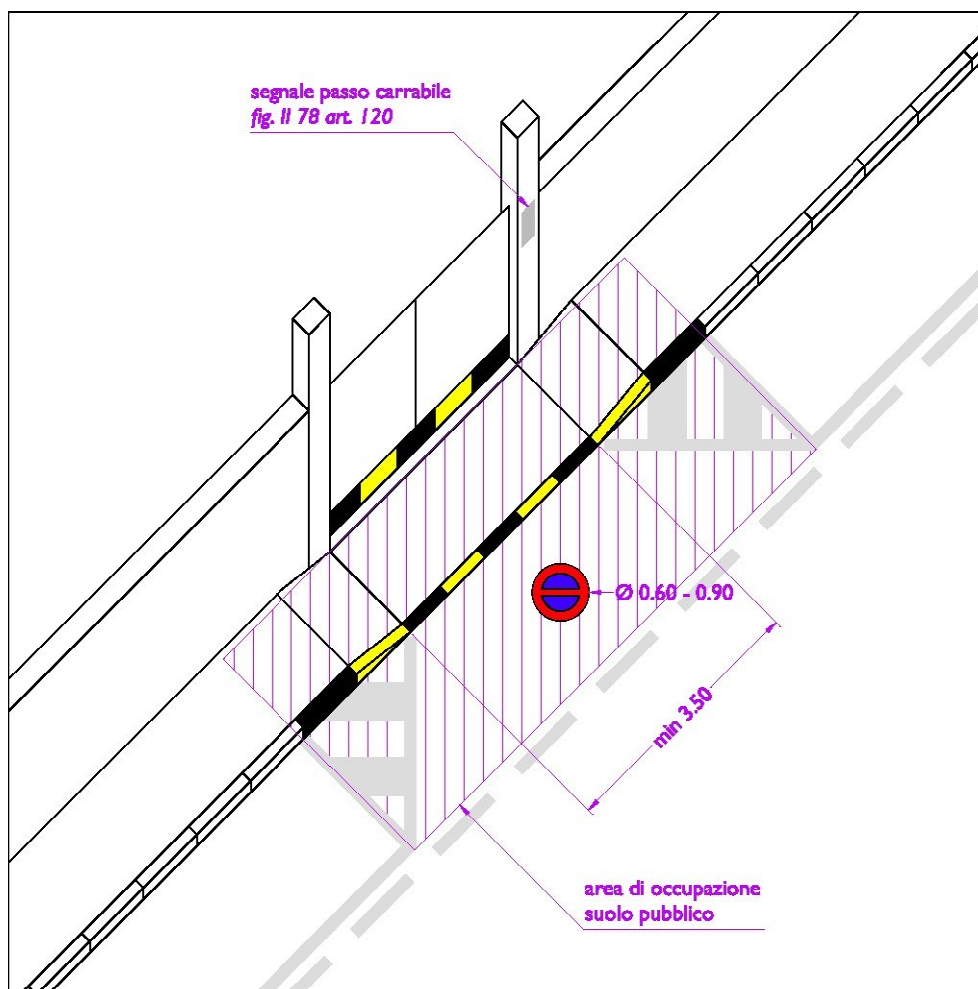
*Delineatore di accesso carrabile art. 174
comma 3 lettera f) del D.P.R. 495/1992
Fig. II 469*

Figura n. 2



Esempio di segnaletica prevista dall'articolo 8, comma 2° lettere d) del presente Regolamento fig. II 448 art. 152 del D.P.R. 495/1992

Figura n. 3

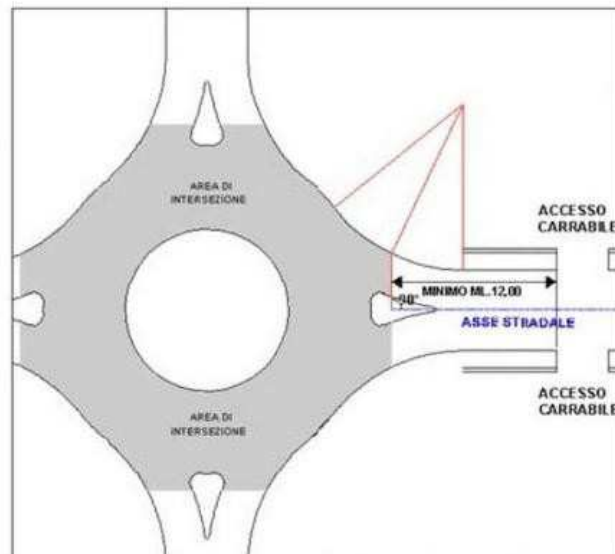
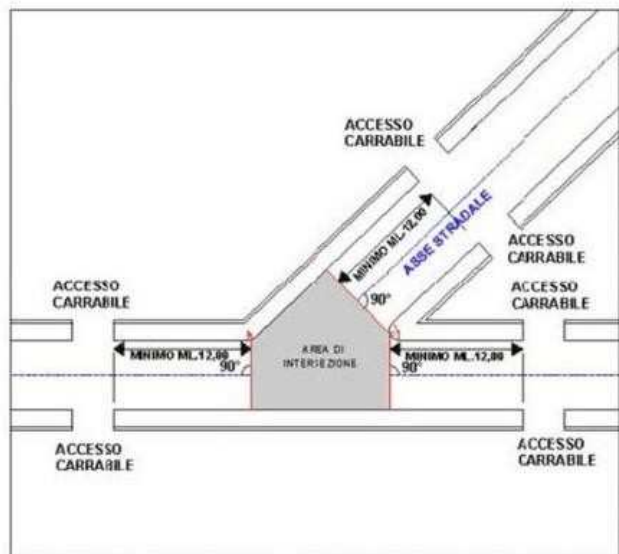
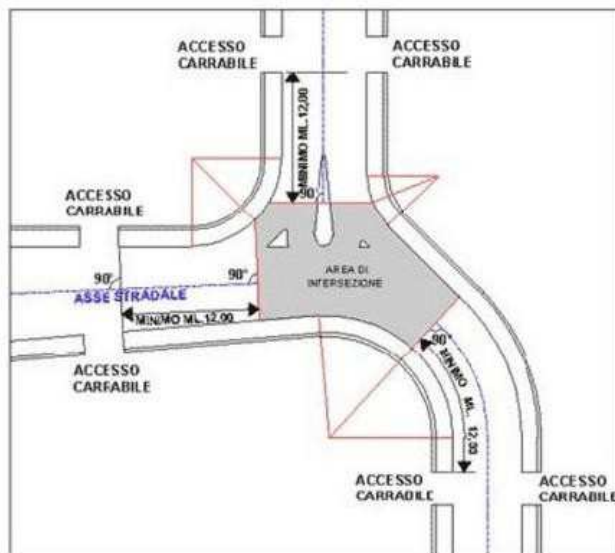
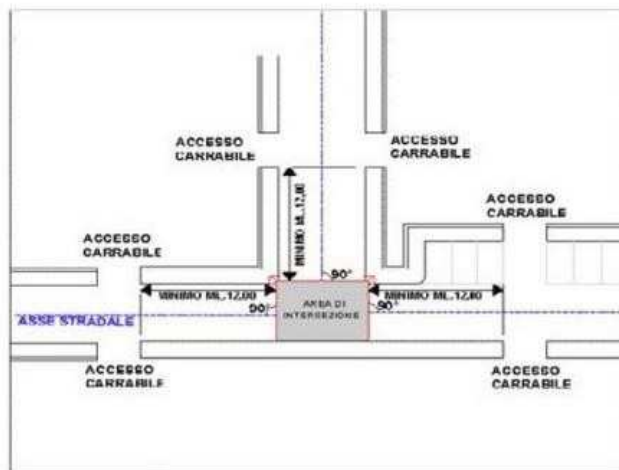


Esempio di composizione segnaletica prevista dalle lettere b), c), e) dell'articolo 8 del presente Regolamento senza arretramento sistema di chiusura

Figura n. 4



Cartello segnaletico da apporre sul passo carrabile autorizzato



esempi:

Schema n. 2 di distanza di visibilità, esempio:

